

Allegato "A" al N. 635/499 di Repertorio
Statuto della
"FONDAZIONE VALERIO ALBISETTI SCRITTORE"

Art. 1 Denominazione, natura, sede e territorio di operatività, durata

1.1 Viene costituita una fondazione, senza scopo di lucro, denominata:

"FONDAZIONE VALERIO ALBISETTI SCRITTORE"

Ai fini di una maggiore riconoscibilità internazionale nello svolgimento della sua attività o quando il contesto lo renda opportuno, la fondazione può fare uso anche della denominazione "VALERIO ALBISETTI INTERNATIONAL FOUNDATION" o in forma abbreviata "VA INTERNATIONAL FOUNDATION", di seguito anche "la Fondazione".

Una volta divenuta efficace la normativa di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che presuppone l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualora la fondazione possieda tutti i requisiti di legge, la stessa assumerà la denominazione:

"FONDAZIONE VALERIO ALBISETTI SCRITTORE E.T.S."

1.2 La Fondazione ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi della fondazione di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile.

1.3 La Fondazione ha sede legale in Comune di Vimercate.

La Fondazione ha sedi secondarie nel casale del podere denominato "IL COLTACCIO" in Comune di Montevarchi, Frazione di "Moncioni" (AR) e nella Villa Albisetti, in Comune di Calolziocorte (LC) Via Manzoni n. 8.

Essa opera nell'ambito del territorio regionale, nazionale ed internazionale; all'uopo delegazioni ed uffici, sia in Italia che all'estero, possono essere costituiti per poter svolgere non solo l'attività accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, ma anche l'attività di promozione e di sviluppo di una consolidata rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto.

1.4 La Fondazione ha durata illimitata.

SCOPO E ATTIVITA'

Art. 2 Finalità della fondazione

2.1 La Fondazione, aconfessionale e apartitica, in conformità all'art. 9 della Costituzione Italiana riconosce la cultura e l'istruzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e coerentemente persegue, *senza scopo di lucro*, in via esclusiva e in partecipazione con soggetti pubblici e/o privati, italiani o esteri, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- incoraggiare la produzione culturale italiana nel campo della letteratura e della saggistica e favorire la lettura e il dibattito culturale e civile;
- diffondere la lettura, lo sviluppo della cultura e dell'arte contemporanea, attraverso studio, ricerche, attività benefiche;
- contribuire ad iniziative di formazione e istruzione, anche attraverso l'allestimento di manifestazioni, convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, premi e simili, curandone la loro diffusione anche a livello di organi di informazione, sia in Italia che all'estero;
- curare il riordino, la raccolta, la traduzione e la pubblicazione di tutte le opere dello scrittore ALBISETTI VALERIO, nonché custodirne nel futuro la

memoria storica, diffondendone il pensiero e conservando i documenti, le bozze, gli autografi, i testi delle lectiones magistrales, nelle dimore in cui si è sviluppata la produzione letteraria dell'autore, in particolare nella casa di Calolziocorte (LC) e nel casale del podere denominato il "COLTACCIO" di Montevarchi (AR) dei quali la Fondazione sarà dotata o che verranno messi a disposizione della stessa da parte del Fondatore;

- costituire un centro studi e di documentazione, anche multimediale, sulla produzione storico-letteraria di autori contemporanei nel campo della antropologia, della filosofia, della psicologia;

- facilitare contatti e scambi fra ambiti culturali e patrimoni di conoscenze diverse fra le quali l'arte, l'architettura, la scienza, promuovendo una rete di iniziative culturali - in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con le Università italiane ed estere, con analoghe istituzioni culturali e case editrici italiane ed internazionali - per favorire la diffusione della lettura tra i giovani e l'interesse per il pensiero dell'autore ALBISETTI VALERIO e delle tematiche affrontate nelle sue opere;

- promuovere, incoraggiare gli studi concernenti la letteratura in genere e in particolare diffondere, con finalità di studio, divulgazione, educazione, formazione, arricchimento culturale - non solo tra i privati cittadini ma anche nel mondo accademico - il pensiero dello scrittore ALBISETTI VALERIO, curandone anche la ristampa delle opere e la realizzazione dell'edizione critica delle stesse, rendendosi presenza attiva nel mondo del world wide web;

- sostenere, anche economicamente, sempre in conformità con l'art. 9 della carta costituzionale lo sviluppo della cultura e tal fine istituire, promuovere, sostenere Premi Letterari e concorsi intitolati allo scrittore ALBISETTI VALERIO, favorire e aiutare gli studi nel campo della letteratura anche tramite bandi di borse di studio per studenti in stato di bisogno e giovani ricercatori al fine di favorire la produzione di elaborati che approfondiscano, valorizzino e diffondano le opere del predetto autore, il suo pensiero, la produzione accademica e le tematiche dal medesimo trattate;

Per il perseguimento delle predette finalità la Fondazione può in generale:

- organizzare incontri, convegni, giornate di studio, pubblicare e diffondere libri e riviste;

- cura la propria presenza e quella dell'opera e della figura del Fondatore online, attraverso siti web (per esempio wikipedia), blog, forum, social media e ogni altro strumento digitale;

- costituire una banca dati riguardante il patrimonio letterario dell'autore ALBISETTI VALERIO;

- conservare, tutelare, valorizzare, illustrare ed esporre alla collettività - anche mediante la realizzazione di un archivio tematico o di un polo espositivo o la digitalizzazione e pubblicazione nel web - il patrimonio culturale, consistente nelle produzioni materiali ed immateriali di particolare interesse culturale e documentaristico, dello Scrittore ALBISETTI VALERIO e di altri autori nel campo letterario, della "Psicospiritualità" il tutto in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio culturale medesimo;

- assumere ogni iniziativa utile quali rappresentazioni teatrali, visite ai luoghi in cui ha vissuto o soggiornato nel tempo lo Scrittore, organizzare mostre d'arte fotografica o di cimeli, per garantire la costante presenza dell'opera dello scrittore nella cultura contemporanea;
- promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura (scritte, digitali, audiovisive e di tipo informatico) attinenti alle finalità della fondazione, rivolte anche ad un pubblico non specialistico allo scopo di allargare il confronto sui predetti temi;
- organizzare incontri con personalità di spicco del mondo accademico, culturale e scientifico, camp di approfondimento sulle tematiche di interesse della Fondazione e attuare ogni iniziativa diretta alla formazione, informazione nei settori in cui opera la Fondazione anche tramite convegni, riunioni, mostre, nonché seminari di studio;
- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui bancari mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenuti utili ed autorizzati dagli organi competenti della Fondazione;
- assumere partecipazioni in altri organismi che perseguono finalità in ambito di studio e di ricerca affini a quelle della Fondazione;
- avvalersi di tutte le istituzioni culturali e della collaborazione di tutti gli enti pubblici e privati interessati.

2.3 La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse o accessorie.

Art. 3 Attività strumentali, connesse o accessorie

3.1 Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- a) promuovere iniziative artistico culturali come tavole rotonde, visite e viaggi, erogare premi e borse di studio;
- b) organizzare conferenze, manifestazioni, convegni ed eventi in genere, pubblicando anche su internet i relativi atti o documenti e promuovere tutte quelle iniziative che favoriscano un organico contatto tra la Fondazione, il pubblico e gli operatori dei settori di attività in cui opera la Fondazione;
- c) intraprendere iniziative editoriali mediante la comunicazione su riviste specializzate o mediante l'istituzione di periodici che comunichino le attività svolte dalla Fondazione;
- d) promuovere raccolte pubbliche di fondi;
- e) promuovere percorsi didattici, organizzare laboratori destinati agli studenti universitari, svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente, ai settori in cui opera la Fondazione;
- f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria, o comunque posseduti;
- g) stipulare ogni atto o contratto ritenuto necessario o anche solo utile per il raggiungimento delle proprie finalità, quali a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, convenzioni per l'affidamento

in gestione di parte delle attività di propria competenza, nonché di studi specifici e consulenze;

h) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione dello sviluppo culturale e civile della società in coerenza con le finalità della Fondazione.

i) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;

l) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

PATRIMONIO

Art.4 Patrimonio e proventi

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale apportato dal Fondatore e risultante dall'atto costitutivo di valore pari ad **Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)** costituente fondo vincolato a garanzia del perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- da ogni altro apporto di cui sia successivamente dotata la Fondazione da parte del Fondatore;
- da elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dai beni, mobili ed immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla medesima acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- da partecipazioni societarie;
- dalle somme delle rendite non utilizzate e dai proventi e redditi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
- da contributi attribuiti al fondo dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici nazionali e internazionali.

4.2 Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari e viene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un adeguato rendimento, garantendone la continuazione nel tempo anche mediante la diversificazione degli investimenti.

4.3 Ai fini di cui al precedente punto 4.2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, sotto qualsiasi forma, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, al fondatore, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e ad altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o dimissioni, salvi i casi in cui la distribuzione sia imposta per legge.

Art.5 Fondo di gestione

5.1 Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti della fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti o privati interessati ai suoi fini, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi da chiunque provenienti e destinati all'attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;
- dalle porzioni di patrimonio della Fondazione che il Consiglio di Indirizzo, con criteri di prudenza e diligenza, decida e ritenga opportuno di destinare allo svolgimento dell'attività istituzionale;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue finalità.

Art. 6 Vigilanza e salvaguardia del patrimonio

6.1 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva, il tutto nel rispetto dei limiti di legge.

Gli apporti comunque denominati effettuati a favore della Fondazione non sono ripetibili né attribuiscono diritti di partecipazione alla fondazione o alla sua attività.

6.2 Non sarà disposta – sotto qualsiasi forma – la distribuzione degli utili.

6.3 Il Consiglio di Indirizzo opera con prudenza e diligenza al fine di conservare e salvaguardare la consistenza patrimoniale della Fondazione, adottando a tal fine ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Legge o ritenuto opportuno e proporzionato.

Art. 7 "Amici della Fondazione VALERIO ALBISETTI SCRITTORE"

7.1 Possono assumere la qualifica di "sostenitori" o "Amici della Fondazione VALERIO ALBISETTI SCRITTORE" enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla loro realizzazione anche mediante contributi in denaro o beni, materiali e immateriali.

7.2 I sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Indirizzo. Qualora entro 90 giorni di calendario dalla domanda di ammissione il Consiglio di Indirizzo non si sia pronunciato, la domanda deve intendersi rigettata.

7.3 Almeno una volta l'anno il Presidente della Fondazione mette a disposizione dei sostenitori una relazione esplicativa al fine di fornire informazioni sull'attività della Fondazione.

Art. 8 Perdita della qualifica di sostenitore

8.1 Il Consiglio di Indirizzo può deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, l'esclusione di sostenitori in caso di condotta incompatibile con le finalità della Fondazione e con il dovere di

collaborazione con gli altri componenti della Fondazione.

8.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- Estinzione, a qualsiasi titolo avvenuta.
- Apertura di procedure di liquidazione.
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 9 Organi

9.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Indirizzo;
- b) il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato Scientifico.

La carica di membro degli organi della Fondazione ha carattere onorifico ed è pertanto gratuita.

Art. 10 Il Consiglio di Indirizzo

10.1 Il Consiglio di Indirizzo delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione e ne cura l'amministrazione, ordinaria e straordinaria. Pertanto:

- a) svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento delle finalità statutarie;
- b) nomina tra i consiglieri il Presidente, l'eventuale Vice Presidente e ne dispone la revoca;
- c) nomina l'Organo di controllo e dispone la revoca dei suoi membri;
- d) nomina, ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca; la revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'organo di controllo purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- e) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- f) approva ogni eventuale regolamento della Fondazione ritenuto opportuno per disciplinare lo svolgimento dell'attività della stessa e dei suoi organi, con facoltà di istituire categorie di partecipanti o "members", specificandone qualifiche, prerogative, requisiti, modalità di ammissione e cause di esclusione, provvedendo alle necessarie modifiche statutarie;
- g) delibera sui contratti da stipulare nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Indirizzo all'esercizio dei relativi adempimenti;
- h) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, elargizioni e lasciti in genere, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi o delle somme/beni ricavati dalla loro alienazione, delegando il Presidente del Consiglio di Indirizzo all'esercizio dei relativi adempimenti;
- i) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione;
- l) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;
- m) determina il numero di componenti del Comitato Scientifico, ove costituito, e li nomina;
- n) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri

Enti o privati, fissandone le condizioni;

o) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da destinare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

p) delibera, all'occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;

q) delibera sulle modifiche dello statuto, compreso lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto;

r) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

10.2 Il Consiglio di Indirizzo può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni e i limiti o delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

10.3 Composizione del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto, da un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente e l'eventuale Vice Presidente.

Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio di Indirizzo; gli altri componenti del Consiglio di Indirizzo sono nominati dal Fondatore, finché questi è in vita e legalmente capace, con altresì facoltà di revocarli o di sostituirli nei casi di morte, incapacità, dimissioni, decadenza o di cessazione per qualsiasi altra causa.

Non possono in ogni caso essere nominati Consiglieri, a pena di decadenza dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri diversi dal Fondatore possono essere dichiarati decaduti se per tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, non presenzino alle adunanze del Consiglio stesso.

10.4 Durata

Il Consiglio di Indirizzo si rinnova ogni anno e scade in concomitanza con l'adunanza convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio di durata della carica, salva revoca per giusta causa dei singoli membri del consiglio stesso.

Qualora nel corso dell'anno siano nominati uno o più nuovi membri del Consigli di Indirizzo, anche questi nuovi Consiglieri cesseranno dalla propria carica con lo scadere dell'esercizio di durata del Consiglio di cui fanno parte. Allo scadere dell'anno come sopra determinato, il Consiglio di Indirizzo decade automaticamente e il Fondatore nomina per un altro anno il nuovo Consiglio di Indirizzo o può riconfermare il precedente.

In caso di incapacità legale, fino a quando la stessa sussiste, o in caso di morte del Fondatore, lo stesso viene sostituito quale membro di diritto del Consiglio di Indirizzo dal soggetto individuato dal Pontificio Consiglio della cultura presso la Santa Sede. Tale membro del Consiglio di Indirizzo provvederà alla nomina e revoca degli altri membri dei Consigli di Indirizzo che si susseguiranno.

10.5 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun tipo compenso, nemmeno indiretto.

10.6 Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo delibera secondo il metodo collegiale.

Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte l'anno, per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri in carica; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvede l'Organo di controllo se nominato o in mancanza il Presidente del Tribunale di Lecco.

10.7 La convocazione del Consiglio deve essere fatta con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso da parte di ciascun Consigliere e di ciascun membro dell'Organo di controllo, ove nominato.

La convocazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o e-mail, inviato con almeno tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della adunanza, il luogo e l'ora; può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che essa si tenga lo stesso giorno della prima purché a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si considera comunque validamente costituito anche in mancanza delle predette formalità se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

10.8 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o in caso di suo impedimento, del Consigliere più anziano presente e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

10.9 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

10.10 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla legge. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Per le deliberazioni di straordinaria gestione che comportino impegni di spesa, esborsi o decrementi del patrimonio pari o superiori a 7.000 (settemila) è richiesta l'unanimità del Consiglio di Indirizzo.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione o lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto unanime dei Consiglieri in carica.

Nei casi di parità prevale il voto di chi Presiede l'adunanza.

La dichiarazione di non partecipazione al voto o di astensione equivale come assenza del dichiarante dall'adunanza.

10.11 Non è possibile alcuna delega per l'intervenire alle adunanze del Consiglio di Indirizzo.

10.12 Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o in caso di sua assenza da chi presiede l'adunanza e dal Segretario, steso su apposito libro. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Legge oppure quando chi Presiede

l'adunanza lo ritenga opportuno.

Art. 11 Presidente del Consiglio di Indirizzo

11.1 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo ed esercita i poteri che i Consiglieri stessi gli delegano in via generale o per singoli atti.

11.2 Il Presidente, inoltre:

- a) cura l'efficiente andamento della gestione della Fondazione;
- b) verifica e pretende il rispetto e l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione, promuovendone gli emendamenti ove opportuno o necessario;
- c) redige annualmente una relazione sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- d) predispone la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo;
- e) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- f) in casi di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Indirizzo, anche di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione utile che il Presidente deve contestualmente convocare e che deve tenersi entro e non oltre i successivi trenta giorni;
- e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto.

Il Presidente, fatto salvo il primo che è nominato in sede di costituzione della Fondazione, è nominato direttamente dal Consiglio di Indirizzo tra i suoi membri.

Dopo la morte del Fondatore il Consiglio di Indirizzo nomina il Presidente ogni anno.

Inoltre, dopo la morte del Fondatore, un Presidente non può ricoprire la carica per più di tre esercizi consecutivi e comunque per non più di tre esercizi, ogni cinque anni, al fine di garantirne la rotazione.

Art. 12 Il Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo

12.1 Un Vice Presidente può essere designato dal Presidente e nominato dal Consiglio di Indirizzo su proposta del Presidente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 13 Organo di Controllo e revisione legale dei conti

13.1 L'Organo di Controllo, ove necessario, è nominato dal Consiglio di Indirizzo e può essere costituito sia in forma monocratica sia in forma collegiale. Nel primo caso viene nominato un Organo di controllo supplente, nel secondo caso l'Organo di Controllo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi, oltre a due supplenti. L'organo supplente o i membri supplente dell'Organo di controllo entrano in carica automaticamente dal giorno in cui il Consiglio di Indirizzo comunica loro la cessazione dalla carica dell'Organo di Controllo o dei membri effettivi dell'Organo di Controllo.

13.2 Qualora la Fondazione ottenga la qualificazione di Ente del Terzo

Settore, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

13.3 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile ed essi sono scelti tra i soggetti indicati nell'art. 2397, comma 2 del Codice Civile (nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti).

13.4 L'Organo di controllo esercita le funzioni ed i compiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, in quanto applicabile, ed in particolare vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, vigila sul rispetto e sul perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dalla Fondazione, procede anche tramite i singoli membri ad atti di ispezione e controllo anche chiedendo al Consiglio di Indirizzo informazioni, dati e notizie circa l'andamento delle attività della Fondazione.

13.5 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti purché un suo componente o il suo unico componente (se monocratico) sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.6 L'Organo di Controllo resta in carica tre esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.

13.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo (e dell'eventuale Comitato Esecutivo).

13.8 La carica di Componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

13.9 Qualora ottenga la qualificazione di Ente del Terzo Settore, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei Conti nel caso in cui si verifichino i presupposti di legge per la sua nomina, salvo quanto previsto dall'art. 13.5.

13.10 L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Indirizzo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo possono essere riconfermati.

In caso di Organo di Controllo collegiale, allo svolgimento delle adunanze si applicano le medesime regole applicabili alle adunanze del Consiglio di Indirizzo in quanto compatibili.

Art. 14 Il Comitato Scientifico

14.1 Il Consiglio di Indirizzo potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti, le funzioni e i limiti, con apposito regolamento.

14.2 Il Comitato Scientifico resterà in carica per la durata del progetto affidato e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

14.3 Il Comitato Scientifico avrà il compito di sviluppare progetti di studio, potrà inoltre svolgere attività consultiva al Consiglio di Indirizzo e al Presidente su specifici temi. Il Presidente del Comitato Scientifico deve in

ogni caso sempre sottoporre al Consiglio di Indirizzo e ottenere dallo stesso l'autorizzazione per l'intrapresa di eventuali iniziative, conferenze, convegni e per sostenere le relative spese.

14.4 Il Presidente della Fondazione ed i componenti del Consiglio di Indirizzo possono partecipare ai lavori del Comitato Scientifico.

Art. 15 Esercizio – Scritture contabili – Bilancio

15.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

15.2 La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

15.3 Il bilancio di esercizio della Fondazione dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 16 Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

16.1 La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le Fondazioni riconosciute.

16.2 Per l'esecuzione della liquidazione il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento i beni della Fondazione che residuano sono devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, in primo luogo, alla fondazione riconosciuta "F.A.I. - FONDO AMBIENTE ITALIANO", con sede a Milano via Carlo Foldi n. 2, sotto condizione che la stessa destini i beni immobili di cui la "FONDAZIONE VALERIO ALBISETTI SCRITTORE" sarà dotata al momento dello scioglimento (in particolare la Villa di Calolziocorte e il podere di Montevarchi con le relative pertinenze), alla creazione di "LUOGHI DELL'ANIMA dello Scrittore VALERIO ALBISETTI", aperti al pubblico e dedicati al ricordo della persona e dell'opera del Fondatore Prof. Valerio Albisetti entro un anno dalla deliberazione di scioglimento.

Invece i diritti di Autore e tutte le pubblicazioni, gli scritti, gli archivi e tutta l'Opera di scrittura e della Weltanschauung del Fondatore Valerio Albisetti verranno attribuiti al "PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA della Santa Sede" con sede presso la Città del Vaticano, via Della Conciliazione n. 5, sotto condizione che dia continuità alle pubblicazioni e ristampe delle opere dello Scrittore VALERIO ALBISETTI o elabori nuovi prodotti editoriali al fine di ricordare e valorizzare la figura dello stesso e della sua opera.

Ove non sia possibile la devoluzione come sopra stabilita, il patrimonio della Fondazione è attribuito ad uno o più Enti, fondazioni ed Associazioni del Terzo settore, individuati dall'Organo di Indirizzo che perseguano le medesime finalità della Fondazione stessa mantenendo, quale ricordo della provenienza dei predetti beni, la dicitura "FONDAZIONE VALERIO ALBISETTI SCRITTORE".

16.3 Qualora la Fondazione ottenga la qualificazione di Ente del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, per la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il parere preventivo positivo dell'Ufficio di

cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 42 bis c.c., non è mai consentita la fusione, la scissione o la trasformazione della Fondazione, in quanto operazioni che si pongono espressamente in contrasto con la volontà del Fondatore.

Art. 17 Norma finale

Art 17.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Lecco, addì 26 (ventisei) maggio 2021 (duemilaventuno).

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Unico Nazionale Terzo Settore.

Como addì 13 gennaio 2022

TIZIANO RIDI - NOTAIO